

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
(ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale)

In data 12 dicembre 2023 alle ore 09:00 presso i locali della sede della "associazione sportiva dilettantistica Polisportiva Dopolavoro Ferroviario di Udine" in 33100 Udine, viale XXIII marzo 1848 n. 26, si sono riuniti in assemblea straordinaria in seconda convocazione, dato che in prima l'assemblea era andata deserta, i soci del sodalizio stesso per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

"Modifica dello Statuto al fine di renderlo conforme alle normative previste dal decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e successive modifiche e integrazioni, ai fini dell'iscrizione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, tenuto presso il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché del conseguimento del relativo riconoscimento ai fini dilettantistici"

Assume la Presidenza della riunione il signor Danilo Gortan che nomina segretario il signor Sandro Scano. Presidente e segretario verificano che sono presenti 11 (undici) soci aventi diritto di voto su un totale di 1322 (milletrecentoventidue). Il Presidente, constatata regolare convocazione e composizione dell'assemblea, dà inizio ai lavori. Riguardo l'ordine del giorno, il Presidente chiarisce che lo statuto andrà modificato, come già indicato nell'ordine del giorno. Dà quindi lettura integrale della bozza di statuto redatta dal consiglio direttivo. Voi viene ribadito che l'articolo 7 comma 1 - quater del D.lg 36/2023, stabilisce che la mancata conformità dello statuto ai criteri di cui al comma uno dello stesso articolo, rende inammissibile la richiesta di ammissione al R.A.S. e, per quanti già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso. Le associazioni e le società sportive dovranno uniformare i propri statuti entro il 31 dicembre 2023.

Dopo ampia discussione, alle 10:05 si passa al voto. L'assemblea vota per alzata di mano e all'unanimità dei presenti approva le modifiche, con voti 11. Il testo del medesimo statuto è riportato in calce al presente verbale e ne costituisce parte integrante.


L'assemblea dà mandato al presidente di registrare il presente verbale integrato dello statuto presso l'Agenzia delle Entrate. Lo stesso statuto sarà successivamente trasmesso alle diverse Federazioni sportive nazionali ed Enti promozionali sportivi.

L'assemblea viene sciolta alle 10:30.

Udine, 12 dicembre 2023


Il Presidente

Danilo Gortan



Il Segretario

Sandro Scano



REGISTRATO a UDINE il 14 DIC, 2023
AL N° 2777 SERIE 3 - PRIVATI N.A.
Liquidati Euro

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Paolo De Luca

IL FUNZIONARIO
Marco Bernaschi



**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
"POLISPORTIVA DOPOLAVORO FERROVIARIO DI UDINE"**



Articolo 1 - Denominazione e Sede legale

1. Ai sensi del codice civile e del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 e sue modifiche e integrazioni, è costituita una Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA DOPOLAVORO FERROVIARIO DI UDINE" in breve "A.S.D. POLISPORTIVA DOPOLAVORO FERROVIARIO DI UDINE" (d'ora in poi "Associazione"), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 14, d.lgs. 39/2021.
2. L'associazione ha attualmente sede in Udine, Viale XXIII Marzo 1848, n. 26.
3. L'assemblea ordinaria degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare e/o ratificare il trasferimento della sede in altro luogo senza che questo costituisca modifica del presente statuto. Il Consiglio Direttivo potrà istituire o sopprimere sedi amministrative, secondarie o operative purché in Italia.
4. L'Associazione potrà comunque esplicitare la propria attività sull'intero territorio nazionale e anche all'estero.

Articolo 2 – Finalità e Scopo

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e sue modifiche e integrazioni e persegue esclusivamente finalità sportive dilettantistiche.
2. L'Associazione si propone di promuovere e favorire lo sviluppo e la diffusione di attività sportive come strumenti di maturazione personale e di impegno sociale ed è motivata dalla decisione degli associati di vivere l'esperienza sportiva nel rispetto dell'uomo e dello sport, con costante riferimento alle linee di indirizzo morale indicate anche nello statuto del Dopolavoro Ferroviario di Udine alla quale la presente Associazione si ispira.
3. L'Associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti in condizione di uguaglianza e di pari opportunità attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative, l'obbligatorietà del bilancio d'esercizio approvato dagli organi statutari.

Articolo 3 - Attività

1. Nel perseguimento delle proprie attività l'Associazione ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica nelle discipline sportive individuate dalle delibere del C.N. CONI e dal Regolamento sulla tenuta del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, con particolare riferimento – ma non in via esclusiva – alle seguenti discipline sportive: Corsa su strada, Nordic e Fitwalking; Badminton; Body building; Futsal (calcio da sala – calcio a 5); Ciclismo su strada, Mountain bike; STREET DANCE Urban dance: Hip Hop, Break Dance, Electric Boogie, Funk Hype, Contaminazioni e stili derivati; Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, Ginnastica Acrobatica, Ginnastica Aerobica, Ginnastica Artistica, Ginnastica per tutti, Ginnastica Ritmica; Golf; Judo; Ju-Jitsu; Full Contact; Lotta greco-romana, Lotta libera; Pallacanestro; Pallavolo; Cultura Fisica (Biathlon Atletico, Sviluppo Muscolare, Braccio di ferro, Palestriadi, Power Games, attività con sovraccarichi e resistenze finalizzate al fitness e al benessere fisico); Pugilato Amatoriale-Gym Boxe (Prepugilistica, Boxe Competition, Boxe in Action, Light Boxe, Soft Boxe), Pugilato Giovanile; Scacchi, Sci alpino, Sci fondo, Snowboard; Pattinaggio freestyle; Attività ginnico-motorie acquatiche applicative alla disciplina del nuoto, Nuoto, Nuoto per salvamento; Paddle, Tennis e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di dette discipline.
2. Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione può, altresì, svolgere le proprie attività sportive anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva.
3. L'Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e sue modifiche e integrazioni, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle principali, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative.
4. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive statutarie del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), di Sport e Salute nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo e si impegna ad accettare eventuali decisioni o provvedimenti disciplinari che gli organi stessi dovessero adottare a suo carico.

Articolo 4 - Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 5 - Gli associati

1. Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi, ne accettano lo Statuto, il rapporto associativo e le modalità associative che sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, e versano le quote associative annuali previste.

2. Gli associati si suddividono in associati atleti, coloro che praticano l'attività sportiva; associati non atleti, coloro che collaborano direttamente od indirettamente ad una o più sezioni sportive e che forniscono il loro contributo per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione.
3. La suddivisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti associativi. Gli associati atleti sono tenuti a tesserarsi alle Federazioni Sportive nazionali di affiliazione promotrici dei tornei ai quali la squadra di appartenenza è iscritta o agli altri enti di promozione sportiva. La quota associativa è uguale per tutti i tipi di associati.
4. La quota associativa annuale è intrasmissibile, non è rivalutabile né rimborsabile.
5. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Articolo 6 - Domanda di ammissione

1. La domanda di ammissione può indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale recapito telefonico ed eventuale indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui potranno essere trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservare statuto e regolamenti.
2. L'accettazione della domanda dell'aspirante associato è tacita e provata dal rilascio della tessera associativa.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatte salve le norme sul vincolo sportivo o il diritto di recesso o di decadenza.
4. Le richieste di ammissione a socio presentate da minorenni devono essere confermate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Articolo 7 - Diritti degli associati

1. Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa e l'obbligo di rispettare le decisioni degli Organi della Associazione. Gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di voto nelle Assemblee e hanno diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, la quale è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dalla loro elettività a tutte le cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio d'esercizio approvato dagli organi statutari. Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi della Associazione Sportiva Dilettantistica e di corrispondere le quote associative annuali.
2. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualunque momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'associazione stessa; tale recesso, salvo che si tratti di recesso per giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato, ha efficacia dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. Nel caso di mancato pagamento della quota associativa annuale entro il termine perentorio del 31 dicembre di ogni anno comporta l'automatica decadenza dell'associato senza necessità di alcuna comunicazione al diretto interessato. L'associato automaticamente decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi del presente Statuto.
3. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Articolo 8 - Decadenza degli associati

1. La qualità di associato si perde per:
 - dimissioni volontarie;
 - decadenza per mancato pagamento della quota associativa annuale entro il termine perentorio del 31 dicembre di ogni anno;
 - radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo pronunciata contro l'associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'associazione, o che, con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
 - scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'articolo 19 del presente statuto.
2. La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.
3. Il decesso dell'associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo neppure alla restituzione delle quote o dei contributi versati all'Associazione.

Articolo 9 - Organi

1. Gli Organi dell'Associazione sono:
 - l'Assemblea degli Associati,
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario-tesoriere.

Articolo 10 - Funzionamento dell'Assemblea degli associati

1. La vita della Associazione è regolata dall'Assemblea degli associati. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante invio di lettera semplice, fax, email o telegramma, ovvero mediante applicazioni di messaggistica, piattaforme social o avviso affisso in maniera ben visibile nei locali dove vengono svolte le attività dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere ordine

del giorno e data, ora, modalità e luogo della prima e della seconda convocazione, tra le quali deve intercorrere almeno un'ora.

2. L'Assemblea potrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza, videoconferenza o in modalità mista, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
3. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno, dal Presidente per l'approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno trascorso, la relazione sull'attività svolta e, quando ne ricorra la scadenza, l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo. L'Assemblea può, inoltre, essere convocata su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata allo stesso di almeno un terzo degli associati. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Tutte le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.
4. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria per deliberare esclusivamente le modifiche allo Statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente con la maggioranza di metà più uno dei presenti.
5. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti tanto in prima quanto in seconda convocazione.
6. Intervengono alle assemblee tutti gli associati in regola con le quote associative annuali; possono votare e candidarsi alle cariche sociali gli associati maggiorenni. Ogni associato ha diritto ad un solo voto, esercitabile anche mediante delega, e può esprimere, in sede di elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, fino ad un massimo di due preferenze. La delega può essere conferita solamente ad altri associati anche se membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 11 - Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, compresi il Presidente e il Vicepresidente, scelti fra gli associati.
2. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea degli associati che ne fissa anche il numero e durano in carica per quattro esercizi, e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. È fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva cui l'Associazione è affiliata riconosciuti dal Coni.
4. Qualora vengano a mancare, per qualsiasi motivo, la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto. In questo caso il Presidente, o in caso di suo impedimento, il Vice Presidente o in subordine il Consigliere più anziano provvede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea degli associati entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta. I consiglieri decaduti restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
5. Qualora, nel corso dell'esercizio sociale, per qualsiasi motivo, venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà dei componenti del Consiglio Direttivo, si procederà alla mera integrazione del Consiglio Direttivo con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione della carica di consigliere che resta in carica fino alla scadenza del consigliere uscente. In assenza di candidati il Consiglio Direttivo proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea ordinaria.
6. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
7. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:
 - le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione della Associazione;
 - le decisioni relative alle attività principali e alle attività diverse da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
 - le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
 - la redazione annuale per la presentazione in Assemblea, da tenersi entro il 30 giugno, del bilancio d'esercizio e della relazione dell'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente;
 - la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
 - la fissazione delle quote associative annuali e dei contributi annuali;
 - la facoltà di nominare, tra gli associati esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
 - la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
 - ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.
8. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno, ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei componenti lo riterrà necessario.
9. La convocazione è fatta mediante lettera, spedita o consegnata a mano, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per il Consiglio e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, le modalità nonché l'elenco delle materie da trattare. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito e atto a deliberare

anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi componenti. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente o altro consigliere su designazione dei presenti.

10. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza, videoconferenza o in modalità mista, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, Il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro
11. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito e atto a deliberare qualora sia presente almeno la metà dei suoi componenti.
12. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Articolo 12 - Il Presidente del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo nomina nel suo interno il Presidente e uno o più Vicepresidenti che durano in carica per l'intera durata del Consiglio.
2. La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio sono conferite al Presidente.
3. Su delibera del Consiglio il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche a estranei al Consiglio stesso.
4. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove si presenti la necessità.

Articolo 13 - Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all'esercizio delle sue funzioni o assente. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento o assenza del Presidente.

Articolo 14 - Il Segretario-tesoriere

1. Il Segretario-tesoriere, nominato dal Consiglio tra i suoi componenti, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei beni e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare e pagare le spese.
2. Il Segretario-tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il bilancio d'esercizio. Egli provvede alle operazioni di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Segretario-tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 15 - Patrimonio ed entrate dell'Associazione

1. Il patrimonio della Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati, da parte di persone fisiche, dalle quote di iscrizione, dalle liberalità, da qualsiasi altra entrata e dagli avanzi netti di gestione.
2. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
 - versamenti effettuati dagli associati che aderiscono all'associazione;
 - redditi derivanti dal suo patrimonio;
 - introiti realizzati mediante lo svolgimento della sua attività;
 - donazioni, lasciti e contributi di persone fisiche, società, enti pubblici o privati, nazionali od internazionali;
 - attività diverse secondarie e strumentali;
 - ogni altro tipo di entrata.
3. Il Consiglio Direttivo, annualmente, può deliberare la quota di versamento minimo da effettuare da parte degli associati al momento dell'adesione e la quota annuale di contribuzione all'associazione.
4. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario effettuato al momento dell'ammissione e al versamento della quota annuale di contribuzione.
5. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
6. I versamenti al fondo di dotazione dell'Associazione possono essere di qualunque entità e sono comunque a fondo perduto; i versamenti a qualunque titolo effettuati dagli associati non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso; quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, recesso, decadenza, estinzione o esclusione dalla stessa, può pertanto farsi richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a qualsiasi titolo.
7. Il versamento della quota annuale non crea altri diritti di partecipazione e non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Articolo 16 - Bilancio d'esercizio

1. Gli esercizi sociali decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo si riunisce per la predisposizione del bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

3. In considerazione dell'entità dei movimenti economici e finanziari il bilancio d'esercizio potrà essere sostituito, su proposta del Consiglio Direttivo, da un Rendiconto Economico Finanziario redatto secondo il criterio di cassa.
4. Il bilancio d'esercizio è a disposizione di tutti gli associati che ne abbiano motivato interesse alla sua lettura nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione e nei successivi venti giorni.

Articolo 17 - Avanzi di gestione

1. Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale comunque denominati ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione sia imposta dalla legge.

Articolo 18 - I libri sociali

1. Oltre ai libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo, nonché il libro degli associati. I libri dell'Associazione sono visibili agli associati che ne facciano motivata richiesta, le copie sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 19 - Volontari

1. Sono ammesse le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Articolo 20 – Clausola Compromissoria

1. Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello statuto, tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, tra gli Organi e l'Associazione, tra i componenti degli Organi dell'Associazione sono di competenza del Consiglio Direttivo.
2. Gli associati, pena l'esclusione, si impegnano a non ricorrere direttamente alle vie legali per eventuali controversie insorte tra gli Associati, tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, tra gli Organi e l'Associazione, tra i componenti degli Organi dell'Associazione, senza aver preventivamente cercato di risolvere il contenzioso fra le parti, e successivamente appellandosi al Consiglio Direttivo.
3. L'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, può perseguire gli associati, anche per vie legali, per eventuali indennizzi dei danni arrecati all'Associazione.

Articolo 21 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati su proposta del Consiglio Direttivo. L'Assemblea è costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti e aventi diritto di voto.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, nomina anche i liquidatori.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni contenute nel codice civile e le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modificazioni.
4. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ai fini sportivi, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 22 - Norma di rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti del CONI, di Sport e salute, della F.S.N. e dell'E.P.S. a cui l'Associazione è affiliata, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti.

Il Presidente
Dario Forte

Il segretario
[Firma]